



Prot. n. 45694 del 20/07/2018

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DALL’UNIVERSITA’ DI PISA, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO E DA ESPLETARSI SUL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START).

CIG 7545280208 CPV 90523000-9

Risposte ai quesiti pervenuti dal 04/07/2018 al 16/07/2018

Quesito n. 1 del 13/07/2018

Nel Capitolato Speciale, Art. 4, pagina 5 è riportata la seguente dicitura: “Il prelievo dei contenitori di rifiuti dai locali/spazi all’interno delle singole strutture nei quali i rifiuti sono depositati temporaneamente, la movimentazione dei rifiuti fino ai mezzi di trasporto della Ditta ed il relativo carico sugli automezzi, utilizzando proprie attrezzature e mezzi, che dovranno risultare adeguati in relazione alle operazioni da svolgere e sotto il profilo della sicurezza sul lavoro”.

Si chiede se il ritiro dei rifiuti sia da effettuarsi presso un unico deposito temporaneo per insediamento produttivo/unità locale oppure se, laddove richiesto, l’operatore addetto ai ritiri debba provvedere anche alla raccolta dei rifiuti all’interno dei locali.

Risposta

In generale ogni struttura universitaria ha un deposito temporaneo di rifiuti. Talune strutture possono avere più punti di raccolta se, ad esempio, vengono prodotti rifiuti con caratteristiche diverse (ad. es. in alcune strutture i rifiuti chimici sono raccolti temporaneamente all’interno di un locale chiuso mentre i RAEE, per caratteristiche di ingombro, sono raccolti all’esterno).

Nel capitolato si chiede che l’operatore della Ditta appaltatrice effettui la raccolta dei rifiuti dai luoghi di deposito temporaneo presenti in ciascuna struttura, qualsiasi essi siano (cioè sia che siano collocati in apposite aree esterne che in locali). Non si intende, invece, che l’operatore provveda alla raccolta dei rifiuti dai luoghi di produzione, cioè dai singoli laboratori/locali all’interno della struttura.

Si specifica che il termine “struttura” od “unità locale” nel presente contesto si deve intendere come sede di Dipartimento, Centro ecc. e non necessariamente come edificio: spesso accade, infatti, che in uno stesso edificio vi siano unità locali diverse.

Quesito n. 2 del 13/07/2018

Nel Capitolato Speciale, art. 11, pagina 12, è riportata la seguente dicitura: “L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere predisposta secondo le indicazioni del presente disciplinare, non dovrà superare le 25 pagine”.

Nel Disciplinare di Gara, all’art. 16, è indicato invece: “La relazione non dovrà superare le 25 pagine formato A4 fronte retro e dovrà essere articolata con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1”.

Si chiede quindi di specificare se la relazione tecnica debba essere composta da 25 o 50 pagine.

Risposta

Sigle:

Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica: *Dott.ssa Elena Perini*

Il Coordinatore Po Servizio Gare e degli Acquisti: *Dott. Gabriele Tabacco*

Il Responsabile P.O. Procedure di gara: *Dott. Michele Santoro*

Come affermato dal Consiglio di Stato (tra le altre sentenza Sez. V, n. 4684 del 09/10/2015) il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale, pur avendo ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell'economia della procedura (il bando fissa le regole di gara, il disciplinare di gara, richiamato dal bando stesso, disciplina il procedimento di gara e il capitolato speciale integra eventualmente le disposizioni del bando con particolare riferimento, di norma, agli aspetti tecnici anche in funzione dell'assumendo vincolo contrattuale), tuttavia tra i suddetti atti sussiste una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara, laddove le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare, quelle presenti nel bando e nel disciplinare di gara richiamato direttamente dal bando.

Pertanto la relazione tecnica, redatta secondo le indicazioni del disciplinare di gara, non dovrà superare le 25 pagine fronte retro da intendersi quindi come 50 facciate.

Quesito n. 3 del 13/07/2018

Nel Capitolato Speciale, Art. 1, è riportata la seguente dicitura: “Rientra nell'oggetto del servizio anche la fornitura di idonei contenitori e del relativo materiale di consumo, comprese etichette obbligatorie e etichette per trasporto ADR, in relazione ai quantitativi annui presunti e non garantiti di cui alla tabella in pagina precedente”.

Si richiede di specificare dettagliatamente quali caratteristiche e diciture debbano avere le etichette denominate “obbligatorie”.

Risposta

I contenitori devono avere idonea etichettatura ai sensi dell'art 193 c. 3 del D.Lgs. n. 152/06, che rispetti tutte le indicazioni previste dalla nota n. 1912 del 2 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In particolare i contenitori devono essere muniti di etichetta o marchio inamovibile recante la “R nera” in campo giallo (con dimensioni e caratteristiche conformi a quanto previsto nella sopra citata nota) e di etichettatura per il trasporto di merci pericolose (ove applicabile) conforme all'ADR vigente.

Le etichette devono avere caratteristiche tali da rimanere fissate stabilmente al contenitore per tutto il trasporto (adesive) e da resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni.

**Il Direttore Generale
(Dott. Riccardo Grasso)**

FIRMATO DIGITALMENTE

Sigle:

Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Logistica: *Dott.ssa Elena Perini*

Il Coordinatore Po Servizio Gare e degli Acquisti: *Dott. Gabriele Tabacco*

Il Responsabile P.O. Procedure di gara: *Dott. Michele Santoro*